Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(1665-2056-5388-5722-5796-6311)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1955, n. 1304.

Rettifica delle tabelle A, B e C, allegate al decreto 30 novembre 1954, n. 1496, concernente la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, concernente la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ed annessi allegati;

Considerata la necessità di provvedere ai sensi del secondo comma, ultima parte, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ad alcune rettifiche compensative degli organici di cui alle tabelle qui sotto specificate, contenute negli allegati A, B, C al decreto stesso, per variazioni constatate nella distribuzione quantitativa e gerarchica del personale in assegnazione alle singole Amministrazioni dello Stato interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle XIII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXVIII contenute nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, restano stabilite come segue:

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA XIII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

(gruppo *C*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
IX	Archivisti capi	2	4
X	Primi archivisti	6	11
XI	Archivisti	16	16
	Totale	24	

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA XV

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Gruppo C

(*personale sussidiario degli Uffici del registro*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
IX	Aiuto procuratori	9	12
X	Primi archivisti	20	33
XI	Archivisti	56	56
XII	Applicati	1	1
	Totale	86	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XVI

RUOLO CENTRALE

(*Gruppo* A)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IV	Direttori generali	1	1
V	Ispettori generali	9	3
VI	Capi divisione e ispettori superiori	8	13
VII	Capi sezione	16	15
VIII	Consiglieri	15	15
IX	Primi segretari	2	2
	Totale	51	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XVII

RUOLO CENTRALE

(*Gruppo* C)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	15	9
X	Primi archivisti	18	26
XI	Archivisti	42	42
XII	Applicati	1	1
	Totale	76	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XX

PERSONALE DIPENDENTE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO PERSONALE DI CONCETTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

(Gruppo *A*)

Ruolo dei servizi centrali

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	4	2
VI	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe e direttori capi divisione	8	4
VII	Capi sezione	8	6
VIII	Consiglieri	6	6
	Totale	26	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XXI

Carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	12	6
X	Primi archivisti	12	18
XI	Archivisti	27	27
XII	Applicati	1	1
	Totale	52	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXVIII

Geometri

(Gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Geometri capi di 1ª classe	—	4
VIII	Geometri capi di 2ª classe	17	15
IX	Geometri principali	27	27
	Totale	44	

Art. 2.

Le tabelle XXVII e XXXIX contenute nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, restano stabilite come segue:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

TABELLA XXVII

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
X	Primi archivisti	3
XI	Archivisti	3
XII	Applicati	—
	Totale	6

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA XXXIX

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(*Gruppo* C)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
XI	Applicati	1
	Totale	1

Art. 3.

La tabella II contenuta nell'allegato *C* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, resta stabilita come segue:

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

TABELLA II

Ruolo ausiliario amministrativo

(gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti: da conferire (a)	Numero dei posti: organici del ruolo (b)
VII	Aiutanti capi	2	2
VIII	Aiutanti di 1ª classe	—	3
IX	Aiutanti di 2ª classe	6	6
X	Aiutanti di 3ª classe	1	1
	Totale	9	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ROMITA — ROSSI — ANGELINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale che dipartendosi dalle Cascine di Stra, sulla statale n. 11 (Padana Superiore), attraverso Sali Vercellese e Casal Rosso, termina all'innesto con la provinciale denominata delle « Grangie », in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1953, numero 111/2, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dipartendosi dalle Cascine di Stra sulla statale n. 11 (Padana Superiore), attraverso Sali Vercellese e Casal Rosso, termina all'innesto con la provinciale denominata delle « Grangie »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Rima San Giuseppe;

Visti i voti favorevoli alla provincializzazione della strada suddetta espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 giugno 1955, numero 1242, e del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1955, n. 703;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dipartendosi dalle Cascine di Stra, sulla statale n. 11 (Padana Superiore), attraverso Sali Vercellese e Casal Rosso, termina all'innesto con la provinciale denominata delle « Grangie », in provincia di Vercelli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 58

(6479)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Vercelli-Biella, presso Cascina Donna, per San Silvestro, Mottalciata, al confine con il comune di Cossato, in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 6 maggio 1953, n. 103/7, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla provinciale Vercelli-Biella, presso Cascina Donna, per San Silvestro, Mottalciata, termina al confine con il comune di Cossato, nei pressi di Cascina Gerbo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Rima San Giuseppe;

Visti i voti favorevoli alla provincializzazione della strada espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1270, e del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1955, n. 712, che hanno respinto le eccezioni proposte dal citato Comune;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla provinciale Vercelli-Biella, presso Cascina Donna, per San Silvestro, Mottalciata, termina al confine con il comune di Cossato, nei pressi di Cascine Gerbo, in provincia di Vercelli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 48

(6481)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1955.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente ai sensi dell'art. 5 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il dott. Mario Saggin è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUSSO

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Rocca dei Tempesta e l'attiguo canale Marzenego, sita nell'ambito del comune di Noale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 agosto 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Rocca dei Tempesta e l'attiguo canale Marzenego, sita nell'ambito del comune di Noale;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Noale, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo pittoresco aggruppamento dei ruderi delle mura e delle due torri di difesa dell'antica Rocca dei Tempesta, cinti dal fossato e da varia vegetazione, con i suoi viali pubblici detti « Spalti » con filari di tigli e platani, costituisce nel suo insieme una nota caratteristica avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Noale distinta in catasto ai numeri di mappa 128 e 148, foglio n. 15, e l'attiguo canale Marzenego, compreso nel tratto che va dal ponte Eger al gomito Carraro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia, curerà che il comune di Noale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio di verbale della seduta tenuta il giorno 19 agosto 1954

(*Omissis*).

Ordine del giorno

(*Omissis*).

NOALE 2° argomento.

Per quanto riguarda Noale c'è un precedente fa osservare il presidente; cioè che nel 15 gennaio 1927 era stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona determinata oltre che dalla Rocca dei Tempesta, contenente l'antico cimitero, anche quella della parte arborea ed alberata.

Tale notifica però è scaduta e superata dalla nuova legge del 1939. Da qui deriva la necessità di confermare il vincolo. Inoltre vi è da proporre il vincolo all'attiguo canale Marzenego il quale completa la bellissima zona paesistica monumentale.

Il prof. Franco ricorda di essere stato interessato della questione, ed il prof. Rossi assicura che il sindaco di Noale caldeggiava la risoluzione. Il rappresentante del comune di Noale prospetta il pericolo che il canale Marzenego venga manomesso, e pertanto ravvisa la necessità urgente di proporre la notifica di esso dal ponte Eger al gomito Carraro in unione con quanto altro è stato notificato e ora è in attesa di rinnovo del vincolo.

Il presidente è del parere quindi che la notifica sia comprensiva di tutta la zona paesisticamente importante della Rocca dei Tempesta e chiede ai presenti di esprimere la loro opinione.

La proposta di notifica viene unanimemente approvata.

In esito a tale voto il rappresentante del comune di Noale viene invitato a far pervenire la planimetria della località con segnate le delimitazioni della proposta a vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: M. NONO

Il segretario: Prof. N. ROSSI

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1955.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1956 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1956 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giuste le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2 % o del 3% (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta alla *imposta propria* dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 2 % o del 3 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di vendita dei prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime d'imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1956, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1957.

TITOLO III

Birra.

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 10.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè.

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a noma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogato del caffè: 12 %.

Voce doganale 79 - Caffè;
Voce doganale 185 - Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.

Voce doganale 80 Tè;
Voce doganale 81 Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte dei produttori e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici.

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a

cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 16/16 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfati:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti.

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.
Voce doganale 271 statistica 696 Benzina;
Voce doganale 271 statistica 697 - Acqua ragia minerale;
Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701 - Petrolio e gasolio;
Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708 - Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*: 4 %.
Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.
Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

D) *Paraffina solida*: 4 %.
Voce doganale 274.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti e combustibili*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 147 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo;

c) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti, combustibili e lubrificanti e per la paraffina solida, provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella

misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto: restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50%
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati, carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4%
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, dai produttori nazionali l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni e industrie si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata,* in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie, e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.), fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali.

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4% e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato nell'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, la imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato nell'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto, per la quale l'imposta si corrisponde separatamente in base alle vigenti disposizioni.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti nell'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere *direttamente* ai medici.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe.

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale ex-24 statistica 38 - Aringhe salate, secche o affumicate: 6%;

Voce doganale ex-24 statistica 39 Baccalà secco o salinato: 7%;

Voce doganale ex-24 - statistica 40 Stoccafisso: 7%.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salinate o affumicate), di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per le aringhe, il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO X

Zucchero.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione; ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio,

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

TITOLO XI

Spezie.

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 18% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale 82 - Pepe e pimenti;
» » 83 - Vainiglia;
» » 84 Cannella e fiori di cinnamomo;
» » 85 Garofani;
» » 86 Noci moscate con o senza guscio;
» » 87 - Macis;
» » 88 Amomi e cardamomi;
» » 90 Zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano.

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di *vendita tra produttori.*

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XIII

Lievito fresco per panificazione.

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XIV

Gas propano e butano e loro miscele.

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 % e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche in base al prezzo medio di L. 50 per un chilogrammo di gas liquido o equivalente volume di gas allo stato naturale, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dal presente articolo, e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi del gas propano e butano e relative miscele, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XV

Acque e bevande gassate e ghiaccio.

Art. 43.

Per il commercio delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situata la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1956, la esistenza della fabbrica e le varie specie di prodotti fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque e bevande gassate e di ghiaccio hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6% per le acque e bevande gassate e del 4% per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio.

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali, anche se minerali o medicinali, naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano comunque contenuto alcoolico.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera.

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'11%, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose

b) in dipendenza del taglio di boschi o di piante resinose da parte del diretto proprietario che destina il legname ricavato alla vendita nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53,

c) per il taglio di boschi e di piante resinose effettuato dal diretto proprietario: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovansi situati il bosco e le piante resinose, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio,

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso,*

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, nonchè per i tagli di bosco e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, dev'essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrente dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione o da quello in cui è stato iniziato il taglio, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione oppure del taglio, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti, ovvero del solo proprietario del bosco o delle piante resinose, nel caso che questi provveda direttamente al taglio;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;*

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con la apposizione del timbro a calendario.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario: il proprietario che effettua il taglio.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione, nonchè per i tagli di boschi o di piante resinose effettuati dal diretto proprietario.

Limitatamente peraltro ai tagli di bosco o di piante resinose effettuati da privati proprietari, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento dell'imposta dovuta è rinviato al momento della vendita del legname ricavato dal taglio. A tal fine, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le singole vendite, i privati proprietari che hanno effettuato il taglio devono presentare al competente Ufficio del registro apposita denunzia dei quantitativi di legname venduto, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dalla Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavato dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I proprietari di boschi, non tenuti, a norma del precedente art. 48, lettera *b*), al pagamento dell'imposta, perchè autorizzati dalla competente autorità ad effettuare il taglio per destinarne il ricavato ai propri usi diretti, i quali successivamente al taglio stesso destinano parte del legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, alla vendita, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 8%;

B) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 9%;

C) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 11%.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il Silver sprucc (abete del Pacifico), l'oregon pine o Douglas Fir (pino dello Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3%.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3%.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria.

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini (voci doganali: ex 495, 496 e 497 statistica 1834 1836 1838 1841): 24%;

b) pelli da pellicceria, comuni (voci doganali: ex 495, 496 e 497 statistica 1835 1837 - 1839 - 1840 1842): 8%;

Il tributo si corrisponde:

1) *per le pelli di produzione nazionale*: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) *per le pelli di provenienza estera*: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta, per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione delle pelli e delle confezioni in pellicceria, esclusa la vendita al pubblico.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8% per quelle fini e nella misura del 3% per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 3% ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3% nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3%, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme o condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni.

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1955
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 383. — BENNATI

(6597)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1955.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente ai sensi degli articoli 6 e 7 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati:

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova », è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Pecchini ing. Celeste, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonomi avv. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Casarotti comm. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Notarbartolo Marco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Prosdocimi cav. Marco, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bresciani rag. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Mosca dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Cagnoni dott. Delfino e Guizzardi dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Padova;

Zenon cav. uff. avv. Francesco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova;

da Molin comm. dott. Ettore, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova:

Pistorelli comm. ing. Francesco, in rappresentanza degli industriali;

Benacchio dott. Mario, in rappresentanza degli agricoltori;

Scarparo cav. Ernesto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Pollazzi comm. Bruno, in rappresentanza dei commercianti;

Corbellari comm. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani;

Bovo comm. Adolfo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali,

Bozzi ing. Luigi, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il Consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957.

Roma, addì 19 dicembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6602)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1955.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova », ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente suddetto ai sensi dell'art. 12 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto come segue:

Caporaso dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Asbolli comm. rag. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Miotti dott. Lino, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Schiesari cav. rag. Antonio, in rappresentanza del comune di Padova;

Guerra rag. Vittorio, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova.

Il Collegio resta in carica per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957.

Roma, addì 19 dicembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6603)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1955.

Proroga della gestione commissariale della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1954, con il quale è stato nominato un commissario straordinario della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli, nella persona del colonnello di porto Alfredo Ernesto Condò, per la durata di mesi sei a decorrere dal 20 dicembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1955, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di mesi sei a decorrere dal 20 giugno 1955;

Considerato che si rende necessario prorogare la gestione commissariale della predetta Compagnia. per l'esigenza di portare a termine l'opera di riorganizzazione tecnica, amministrativa e contabile della Compagnia, utilmente intrapresa ma non ancora completata dal commissario in carica;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli, affidata al colonnello di porto Alfredo Ernesto Condò, per sei mesi con decreto Ministeriale 19 dicembre 1954, e prorogata per la durata di sei mesi con decreto Ministeriale 18 giugno 1955, è ulteriormente prorogata di sei mesi a decorrere dal 20 dicembre 1955.

Roma, addì 19 dicembre 1955

Il Ministro: CASSIANI

(6614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard M. Service, Console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(6582)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella Laguna di Venezia proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare detta « Sacca Serenella ».

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 dicembre 1955, è stata dismessa da pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 82.498, sita nella Laguna di Venezia proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare detta « Sacca Serenella », riportata in catasto ai mappali da 8 e 19 incluso del foglio n. 2, sviluppo n. 16, del comune censuario di Venezia.

(6615)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Soverato.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 16 dicembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 238,49, sita nella spiaggia di Soverato, riportata in catasto al foglio n. 6, particella n. 275 del comune di Soverato.

(6616)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella Laguna di Venezia adiacente all'isola di San Lazzaro, proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 dicembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 13.551,28 proveniente da imbonimento di specchio acqueo lagunare, sita nella Laguna di Venezia adiacente all'Isola di San Lazzaro, riportata in catasto al foglio n. 21, sviluppo D, mappali numeri 124, 124½, 125½, 126½, del comune di Venezia.

(6618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dottoressa Lidia Castellaneta di Michele, nata a Bari il 6 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatole dalla Università di Bari in data 8 ottobre 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6569)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni in sinistra del torrente Parma a monte della confluenza col torrente Baganza, in comune di Parma.

Con decreto in data 6 luglio 1955, n. 332/440/1466, emesso dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle Finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei terreni in sinistra del torrente Parma a monte della confluenza col torrente Baganza, in comune di Parma, segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 17, mappali nn. 130-*b*, 131-*b*, 131-*c*, 132 e 133, della superficie complessiva di Ha. 0.65.60, ed indicati nello estratto catastale del 6 marzo 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6619)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 11207 in data 21 dicembre 1955 il geom. Angelo Piccoli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(6621)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11206 in data 21 dicembre 1955, l'avv. Gaspare Scazzeri e l'ing. Elio Mattioni sono stati confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(6620)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di un nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Bella Madonna », con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 3656 in data 22 dicembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della « Bella Madonna », con sede in San Donà di Piave, deliberato in data 12 maggio 1952 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

Corso dei cambi del 28 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,75	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	624,75	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,78	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,74	—	—	90,85	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,68	—	—	87,75	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,85	—	—	120,85	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,05	—	—	165,10	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,56	—	—	12,5525	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,37	—	—	178,39	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,30	—	—	143,30	—	—	—
Lst.	—	—	—	1754,125	—	—	1754 —	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,65	—	—	149,74	—	—	—

Media dei titoli del 28 dicembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,75
1 dollaro Can.	624,875
1 Fr. Sv. lib.	145,785
1 Kr. Dan.	90,795
1 Kr. Norv.	87,715
1 Kr. Sv.	120,8›
1 Fol.	165,075
1 Fr. bel.	12,556
100 Fr. Fr.	178,38
1 Fr. Sv. acc.	143,30
1 Lst.	1754,062
1 Marco ger.	149,745

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova (gruppo A, grado 8°) nel ruolo sanitario del personale provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE

DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA

Vista la deliberazione n. 303 in data 30 giugno 1955, della Giunta esecutiva, approvata dall'A.C.I.S. il 19 novembre corrente;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, 8° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno dieci anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale;

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) non avere oltrepassato il 40° anno di età

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose è egualmente concessa l'elevazione suddetta

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti comma, purchè complessivamente non si superi il limite di 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico e per i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, salvo comunque i casi di quei sanitari che avevano raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa, n. 1, Roma, entro il giorno 31 gennaio 1956.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

la data di specializzazione in clinica pediatrica e l'Università che ha rilasciato il diploma relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria ed il grado ricoperto.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (pubblicazioni, monografie, studi, certificati di servizio prestati, ecc.).

I concorrenti, che ne siano in possesso, dovranno fare pervenire, inoltre, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere in-

dicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatrica;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza di minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme e modalità di cui alla deliberazione del Consiglio centrale del 1° febbraio 1955.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimi-

late. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 8° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I direttori sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova, saranno nominati in ruolo, nel grado 8° (5° del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di pari grado e gruppo ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I direttori sanitari, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 28 novembre 1955

Il presidente: U. CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(6572)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, con il quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti

diritto civile e amministrativo, 13 aprile 1956;
procedura civile e penale, 14 aprile 1956.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia entro il giorno 21 marzo 1956, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 23 dicembre 1955

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1955
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 130. — LEUZZI

(6631)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1956 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno parte-

cipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1956.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 aprile 1956, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il 17 marzo 1956 corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e l'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione allo esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 23 dicembre 1955

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1955
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 129. — LEUZZI

(6632)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 149, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 306, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 7 del predetto decreto Ministeriale;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 40, con il quale il prof. Michele Carnevale è stato chiamato a far parte della citata Commissione esaminatrice, in sostituzione della professoressa Ida Volpicelli Camposarcuno;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1955, registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 54, con il quale la professoressa Paolina Gentile Tulipano è stata chiamata a far parte della menzionata Commissione esaminatrice, in sostituzione del predetto prof. Carnevale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in seno alla Commissione in parola, del prof. Emerico Giachery e del dott. Rosario Salluzzo;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Dino Ferroni Carli e il direttore capo divisione dott. Umberto Garrone sono nominati, rispettivamente, presidente e membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* del Ministero, in sostituzione del prof. Emerico Giachery e del dott. Rosario Salluzzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 124

(6606)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1954, n. 161, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 ottobre 1955, n. 330/140-485, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione di cui sopra e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 85 del testo unico 27 luglio 1934, n. 12655 e 23, 73, 75 e 78 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Cuneo:

1. Quaranta dott. Claudio	punti	101,50	su 150
2. Cestella dott. Mario	»	100,41	»
3. Priori dott. Osvaldo	»	94,99	»
4. Sardo dott. Basilio	»	83,14	»
5. Valentino dott. Francesco	»	79,37	»

b) In ordine alla graduatoria di cui alla lettera precedente è pertanto dichiarato vincitore del concorso anzidetto il dott. Quaranta Claudio.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura ed a quello della provincia di Cuneo.

Scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, l'Amministrazione provinciale interessata provvederà alla nomina del titolare del posto.

Cuneo, addì 12 dicembre 1955

Il prefetto: TORRISI

(6502)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, indetto con decreto prefettizio n. 19452, in data 27 aprile 1954;

Considerato che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee in conformità delle disposizioni vigenti;

Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Leva Ida di Aniello punti 50,825 su 100
2. Tumiatti Italia di Primo » 50,000 »
3. Melito Orsola di Antonio » 49,800 »
4. Martinelli Angela fu Alessandro » 49,500 »
5. Manfio Silvana di Giocondo » 49,400 »
6. Mangiavacchi Argentina di Giovanni » 48,800 »
7. Pedretti Lola di Giuseppe » 48,375 »
8. Selvaggi Bicetta fu Domenico » 48,300 »
9. Martelli Candida fu Pietrangelo » 48,012 »
10. Amato Antonietta di Aniello » 48,000 »
11. Fatica Pia Rosa fu Crescenzo » 47,800 »
12. Donati Wanda di Roberto » 47,500 »
13. Ancarani Luigia di Olindo » 47,475 »
14. Manes Anna di Ettore » 47,225 »
15. Mattucci Elda di Domenico » 47,150 »
16. Di Lillo Ines fu Francesco » 47,000 »
17. Salvioli Iside di Arturo » 46,750 »
18. Pappalardi Palmina di Alessandro » 46,700 »
19. Bosi Rosina di Petronio » 46,500 »
20. Paltrinieri Iris di Umberto » 46,120 »
21. Boselli Rosa in Tartarin di Angelo » 45,925 »
22. Franchini Olimpia fu Celso » 45,900 »
23. Urbano Flora di Giuseppe » 45,600 »
24. Cuochi Iva Carmen fu Mario » 45,583 »
25. D'Ottavio Adele di Luigi » 45,550 »
26. Paparelli Anna Maria di Agostino. » 45,500 »
27. Di Lello Annina di Amleto » 45,450 »
28. Torelli Tilde di Rotildo » 45,425 »
29. Petrone Antonietta di Alfredo » 45,400 »
30. Liberali Giustina di Alfredo » 45,200 »
31. Treossi Romana di Francesco » 45,025 »
32. Zamboni Leontina fu Policarpo, nata il 16 novembre 1911 » 45,000 »
33. Segoloni Graziella di Guglielmo, nata il 17 agosto 1932 » 45,000 »
34. Salvatore Maria Rosa fu Fiorello, nata il 30 agosto 1932 » 45,000 »
35. Sangiorgi Giancarla fu Denico, nata il 19 aprile 1933 » 45,000 »
36. Vergnani Ida fu Leone » 44,900 »
37. Accorsi Ebe di Angelo » 44,670 »
38. Troiani Assunta di Francesco, nata il 20 ottobre 1921 » 44,500 »
39. Pirazzi Nettuna di Ruggero, nata il 2 ottobre 1922 » 44,500 »
40. Giudici Lucia di Francesco, nata il 3 aprile 1930 » 44,500 »
41. Dal Santo Angelina di Antonio » 44,425 »
42. Porciello Vincenzina di Vitagliano » 44,200 »
43. Giovagnoli Luigia fu Pietro, nata l'8 marzo 1921 » 44,100 »
44. Sangiorgi Teresa fu Denico, nata il 30 aprile 1924 » 44,100 »
45. Porciello Margherita di Vitagliano, nata il 14 febbraio 1927 » 44,100 »
46. Monti Maria Maddalena di Antonio » 44,025 »
47. Ceresara Angela Ines fu Antonio, orfana di guerra » 44,000 »
48. Corticelli Anna di Carlo » 44,000 »
49. Giommetti Giacinta di Virgilio punti 43,950 su 100
50. Forte Carmela di Michele » 43,650 »
51. Petruzzi Rosa di Antonio, nata il 29 settembre 1922 » 43,500 »
52. Tattanelli Graziella di Agostino, nata il 17 settembre 1929 » 43,500 »
53. Maffezzoni Santa di Baldassarre, nata l'8 aprile 1929 » 43,450 »
54. Culzoni Maria Franca di Odelio, nata il 20 agosto 1929 » 43,450 »
55. Lanzoni Giuliana di Amedeo » 43,430 »
56. D'Antuono Antonina di Giovanni » 43,400 »
57. Romanini Augusta fu Girolamo, nata il 24 aprile 1920 » 43,300 »
58. Cacciari Carla di Rina, nata il 14 ottobre 1923 » 43,300 »
59. Di Lonardo Carmela di Domenico, nata il 18 agosto 1926 » 43,300 »
60. Chiesi Anna fu Luigi » 43,200 »
61. Staffolani Bruna di Serafino, nata il 23 maggio 1926 » 43,000 »
62. Ristori Tosca di Sabatino, nata l'8 novembre 1926 » 43,000 »
63. Bacilieri Carmelina di Vincenzo » 42,850 »
64. Morrocchi Mara di Annunziata » 42,800 »
65. Dini Blardi Fosca di Dante » 42,715 »
66. Presta Filomena fu Francesco » 42,700 »
67. Turrini Daniela di Angelo » 42,100 »
68. Serafini Laura di Costantino » 41,700 »
69. Coppeto Antonia di Fioravante, nata il 7 luglio 1927 » 41,350 »
70. Baccilieri Rosa di Gemmino, nata il 17 giugno 1928 » 41,350 »
71. Lavatoi Elsa di Arturo » 41,110 »
72. De Francesco Antonietta di Andrea » 40,750 »
73. Cavicchi Elda di Venceslao » 40,600 »
74. Cerbo Concetta di Carmine » 40,450 »
75. Panfili Concetta fu Francesco » 40,400 »
76. Bigliardi Lina di Augusto » 40,387 »
77. Cavicchi Edem di Amedeo » 39,950 »
78. Bonelli Bruna fu Giuseppe » 39,820 »
79. Cembalo Angela Assunta fu Venceslao » 39,400 »
80. Narcisi Maria Dora di Michele » 39,100 »
81. Fanelli Elzira di Primo » 39,000 »
82. Ruccolo Maria di Pasquale, nata il 26 marzo 1921 » 38,900 »
83. Di Renzo Maria di Giovanni, nata il 29 luglio 1923 » 38,900 »
84. Spadaccini Dorotea di Vittorio » 38,850 »
85. Mucci Eva di Alfredo » 38,750 »
86. Cavacini Adina fu Antonio » 38,550 »
87. Colicchia Domenica di Berardino » 38,500 »
88. Angeletti Flora di Vincenzo, nata il 16 gennaio 1920 » 38,100 »
89. Campani Irma di Giacomo, nata il 12 giugno 1929 » 38,100 »
90. Andrei Maria Domenica » 38,000 »
91. Stefani Nella fu Antonio » 37,900 »
92. Storelli Ida di Giovanni » 37,500 »
93. Giontella Laura di Pasquale, nata il 4 marzo 1923 » 36,750 »
94. Dondoni Pierina di Francesco, nata l'8 ottobre 1923 » 36,750 »
95. Vallieri Wally Maria di Primo » 35,600 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 56076 III San. in data 13 dicembre 1955, col quale si approva la graduatoria del concorso a ventuno posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopra indicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Leva Ida: Venafro;
2) Tumiatti Italia: Larino;
3) Melito Orsola: Acquaviva d'Isernia;
4) Martinelli Angela: Cerro al Volturno;
5) Manfio Silvana: Castropignano;
6) Mangiavacchi Argentina: Macchiagodena;
7) Pedretti Lola: Sant'Elia a Pianisi;
8) Selvaggi Bicetta: Sepino;
9) Martelli Candida: Petacciato;
10) Amato Antonietta: Tavenna;
11) Fatica Pia Rosa: Civitacampomarano;
12) Donati Wanda: Montaquila;
13) Ancarani Luigia: Scapoli;
14) Manes Anna: Campochiaro;
15) Mattucci Elda: Miranda;
16) Di Lillo Ines: Casalciprano;
17) Salvioli Iside: Torella del Sannio;
18) Pappalardi Palmina: Sesto Campano;
19) Bosi Rosina: Vastogirardi;
20) Paltrinieri Iris: Pietracupa;
21) Boselli Rosa: Provvidenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: SARRO

(6520)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 27519/5 del 10 ottobre 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina al 10 ottobre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 21 maggio 1955, n. 340.2.93/8917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1955;

Esaminata la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la legittimità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Lorello dott. Antonio	punti	61,416	su 100
2.	Antonelli dott. Mauro Antonio	»	56,414	»
3.	Latessa dott. Michele	punti	55,493	su 100
4.	Mantica dott. Eligio	»	55,197	»
5.	Esposito dott. Giovanni	»	54,231	»
6.	Di Palma dott. Antonio	»	54,169	»
7.	Agresti dott. Aldo	»	51,962	»
8.	Focacci dott. Aldo	»	50,825	»
9.	Corradini dott. Carlo	»	50,347	»
10.	Quadrini dott. Luigi	»	47,812	»
11.	Vitiello dott. Americo Giuseppe	»	47,520	»
12	Pezzi dott. Giulio	»	47,293	»
13.	Berti dott. Luigi	»	46,777	»
14.	Pierro dott. Isidoro	»	46,647	»
15.	De Camillis dott. Tullio	»	45,958	»
16.	Ricca dott. Mario	»	45,737	»
17.	Bani dott. Vincenzo	»	45,136	»
18.	Torelli dott. Enrico	»	44,724	»
19.	Schvarcz dott. Tullio	»	44,530	»
20.	Grana dott. Raffaele	»	44,051	»
21.	Ialongo dott. Livio Carlo Mario	»	41,563	»
22.	Macci dott. Vittorio	»	41,152	»
23.	Sebastiani dott. Sabbatino	»	39,000	»
24.	De Anseris dott. Pietro	»	38,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 12 dicembre 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 27519/3ª del 10 ottobre 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina al 10 ottobre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 21 maggio 1955, n. 340.2.93/8917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1955;

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 34477, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel suddetto concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

I sottonotati candidati ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Latina al 10 ottobre 1954, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per i posti a fianco segnati:

1) Lorello dott. Antonio di Raffaele: condotta veterinaria del comune di Gaeta;

2) Antonelli dott. Mauro Antonio di Gennaro: condotta del Consorzio veterinario Cori-Norma-Roccamassima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 12 dicembre 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

(6540)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.